

Circolare - Notiziario n. 3

CATTABRIGA CLAUDIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

27 giugno 2014



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Conversione in legge del "decreto Renzi"](#)
- [Proroga versamenti e acconti delle imposte dirette](#)
- [Interessi per versamenti rateizzati di Unico 2014](#)
- [Nuovo calendario 2014 dei versamenti Tasi](#)
- [Rimborsi superiori a € 4.000,00 nel Mod. 730](#)

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Esclusione da Irap](#)
- [Variazioni in aumento e in diminuzione del reddito d'impresa](#)
- [Deduzioni forfetarie 2013 per autotrasportatori](#)

Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Mod. 770 semplificato e ritenute versate in eccesso](#)
- [Adeguamento agli studi di settore](#)
- [Rilevamento delle imposte](#)
- [Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze](#)
- [Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere](#)

Pag. 13
Pag. 14
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 18



NON SOLO IMPRESA

- [Omesso deposito del bilancio](#)
- [POS per commercianti e professionisti](#)
- [Lettera di convocazione per il redditometro](#)

Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- [Piani formativi per lavoratori a rischio di perdita del lavoro](#)

Pag. 22



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di luglio 2014](#)

Pag. 23

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****NON APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
PER IL VERSAMENTO
DELLA TASI**

- La risoluzione n. 1/E/2014 del Dipartimento delle Finanze permette di sanare eventuali irregolarità nel versamento della Tasi senza l'applicazione delle sanzioni; il blocco delle sanzioni è esteso anche all'acconto Imu 2014. I Comuni possono decidere se applicare la sospensione delle sanzioni per chi non ha pagato entro il 16.06.2014. Il blocco delle sanzioni è valido anche per gli enti non commerciali.

DICHIARAZIONE IMU

- Entro il 30.06.2014 le imprese titolari di fabbricati costruiti per essere destinati alla vendita sono tenute alla presentazione di una dichiarazione, nella quale attestare il possesso dei requisiti ed elencare gli immobili che hanno diritto a fruire dei benefici fiscali ai fini IMU.

**MOTIVAZIONE
DELL'INTERPELLO
PER LE SOCIETÀ
DI COMODO**

- Entro il 2.07.2014 le società di comodo che vogliono evitare il pagamento dell'Ires maggiorata sono tenute a presentare la relativa istanza d'interpello. Nella redazione del documento è necessario prestare particolare attenzione alla specificazione delle motivazioni che hanno portato l'azienda a realizzare perdite per numerosi esercizi.

**RIVALUTAZIONE
DEI BENI**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la rivalutazione dei beni (ex L. 147/2013) è perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. L'omesso (o insufficiente) versamento dell'imposta sostitutiva potrà essere regolarizzato con il ravvedimento operoso.

**DEDUCIBILITÀ
DELLE PERDITE
SU CREDITI**

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014. In particolare, è chiarito che il credito deve essere cancellato dal bilancio nel caso in cui viene meno il diritto a ricevere flussi finanziari, ovvero nel caso in cui avvenga il trasferimento di questo diritto, a condizione che in capo al cessionario siano trasferiti tutti i rischi relativi alla posizione ceduta.

**DETERMINAZIONE
DELL'ACE
E INCREMENTI
DI CAPITALE PROPRIO**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'Ace, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011. A tale scopo non rileva il fatto che l'impresa, per propria scelta o per mancanza dei presupposti necessari, abbia o meno fruito dell'agevolazione in alcuni esercizi.

**BONUS
ARREDI**

L'Agenzia delle Entrate ha elaborato la guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" per fornire un vademecum sulle modalità e sugli obblighi concernenti la fruizione della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Il bonus può essere fruito nel limite di € 10.000,00 di spesa complessivamente sostenuta, sia per i mobili sia per gli elettrodomestici.

**ISPEZIONI PRESSO
I LOCALI DEL
CONTRIBUENTE**

È legittima l'autorizzazione all'ispezione presso i locali del contribuente se l'Amministrazione Finanziaria rileva un ampio divario fra il reddito dichiarato dall'imprenditore e il suo effettivo patrimonio.

**RICAVI
IN NERO**

- Il contribuente può essere condannato per evasione fiscale anche sulla base delle indagini eseguite dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento induttivo e quindi sui versamenti sospetti e ingiustificati in banca e l'alto tenore di vita.
- Non ha diritto ad alcuno sconto di pena l'evasore fiscale che stipula una fideiussione a favore dell'Amministrazione Finanziaria e sottoscrive l'accertamento con adesione, poiché l'attenuante può essere accordata solo a estinzione completa del debito con l'Erario.

**IVA PER FATTURE
FALSE**

Basta la consegna della fattura falsa per far scattare l'obbligo del pagamento dell'Iva anche se è stata emessa dal fornitore una nota di credito.

**SCOMPUTO
DELLE RITENUTE
CON
AUTOCERTIFICAZIONE**

- I sostituti d'imposta devono trattenere la ritenuta sui compensi e versarla all'Erario nei termini stabiliti. Tali ritenute devono essere certificate al professionista che può scomputarle in dichiarazione. In assenza di certificazione, è consentito scomputare le ritenute solo se si è in grado di documentare di aver subito la trattenuta.
- L'Agenzia delle Entrate precisa che la prova del pagamento può essere offerta attraverso la documentazione rilasciata dalle banche. Il contribuente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara che la documentazione prodotta è riferita a fatture per le quali non vi è stato ulteriore pagamento da parte del sostituto.

**Notizie in sintesi (segue)****SEGNALAZIONE
DI ANOMALIE
NEGLI STUDI
DI SETTORE**

- L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in via di spedizione le segnalazioni di anomalia per gli studi di settore compilati nel triennio 2010-2012.
- Per gli iscritti ai servizi Entratel o Fisconline, le segnalazioni arriveranno tramite sms o e-mail e non più via posta.

**ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO**

La Commissione tributaria di Reggio Emilia ha affermato che la mancata integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie regolarmente registrate non è sanzionabile qualora non abbia inciso sulla determinazione e sul versamento del tributo.

**ALIQUOTA IVA 10%
PER REVISIONE
IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la revisione periodica dell'impianto di riscaldamento, condominiale o individuale, destinato al servizio di edifici a prevalente destinazione abitativa sconta l'IVA del 10% in quanto intervento di manutenzione ordinaria. Le imprese che hanno erroneamente applicato l'aliquota ordinaria possono chiedere il rimborso della differenza di imposta mediante apposita istanza, ma non possono utilizzare il meccanismo della nota di variazione.
- L'aliquota ridotta non è applicabile alle operazioni che si qualificano come cessioni di beni.

**DEDUZIONE DEI
COMPENSI
AGLI
AMMINISTRATORI**

- I compensi agli amministratori di società sono deducibili dal reddito in base al principio di cassa allargata, applicabile agli importi erogati entro il 12.01 dell'anno successivo. Questa regola non è applicabile ai soggetti che svolgono attività professionale, per i quali vige il criterio di cassa (non allargato).
- I contributi previdenziali dovuti sul compenso erogato all'amministratore sono dedotti nel periodo di competenza a prescindere dalla data del pagamento.

**ASSEGNI
FAMILIARI**

Con la circolare n. 76/2014 l'Inps ha diffuso i nuovi valori delle fasce di reddito utili per il diritto e la misura dell'assegno familiare, valevoli dal 1.07.2014 al 30.06.2015.

**CALCOLO LIMITE
CONTRATTI
A TERMINE**

- La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 13/2014, ha ricordato che nel computo della base occupazionale per il calcolo del limite del 20% per i contratti a termine, i dipendenti part-time sono da conteggiarsi in proporzione all'orario effettivamente svolto.
- Pertanto, due lavoratori part-time al 50% si contano come un solo lavoratore a tempo pieno.

**CONTRATTI
FLESSIBILI
PER EXPO 2015**

- L'Avviso comune firmato ieri dalla Regione Lombardia e dalle parti sociali individua misure per favorire l'occupazione legata ad attività economiche correlate a Expo 2015. Gli ambiti contrattuali territoriali, categoriali o aziendali potranno sottoscrivere accordi applicativi in coerenza con le indicazioni dell'accordo fruendo di contratti a termine e somministrazione per la gestione della temporaneità dell'evento.

**UNICO MODELLO SCIA
E PERMESSO
DI COSTRUIRE**

- Il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha diffuso il modello unico valido per tutto il territorio nazionale di Scia e permesso di costruire. Tra le altre novità non sarà più richiesta la documentazione di cui l'amministrazione è già in possesso, ma sarà sufficiente un'autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono il reperimento della documentazione.

FONDIMPRESA

Dal 20.06 e fino al 31.10.2014 le aziende aderenti a Fondimpresa possono presentare la richiesta di piani formativi. Con avviso n. 3/2014 Fondimpresa ha, infatti, comunicato di aver finanziato nuovi fondi per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI.

**CODICE
DEL CONSUMO
E RECESSO DEL
CONSUMATORE**

- Assonime illustra le novità relative al codice del consumo e in particolare la disciplina del recesso.
- Il termine per recedere dai contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali è stato infatti ampliato a 14 giorni, senza la necessità di fornire alcuna motivazione e senza il sostenimento di costi diversi da quelli diretti di restituzione dei beni.

**PAGAMENTI
VIA CELLULARE**

- Il Garante della Privacy ha approvato le disposizioni in tema di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment.
- Gli operatori hanno 180 giorni a disposizione per adeguarsi a tali disposizioni.

**LIBRETTO
IMPIANTI TERMICI**

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinviato al 15.10.2014 la scadenza entro la quale scatta l'obbligo di utilizzare i nuovi modelli di libretto degli impianti termici, di cui al D.M. 10.02.2014.



APPROFONDIMENTO

Conversione in legge del "decreto Renzi"

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 89/2014, di conversione del "decreto Renzi". Si presentano le principali misure contenute nel testo.

Bonus 80 Euro	- È riconosciuto un bonus di € 640,00 annui, a partire da maggio, a chi percepisce redditi fino a € 24.000,00 l'anno. - Tale bonus, corrisposto "a scalare" per redditi da € 24.000,00 e fino a € 26.000,00, non concorre all'aumento del reddito, è riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta ed è esente da tassazione. - Mediante la legge di Stabilità 2015 sarà prevista l'estensione di questa misura e altri interventi di natura fiscale nei confronti di famiglie mono-reddito con due o più figli a carico.
Irap	Dal 2014 è ridotta dal 3,90% al 3,50% l'aliquota Irap per le imprese industriali e commerciali e i professionisti.
Tasi	- Il pagamento della prima rata della Tasi 2014 è stato rinviato al 16.10 per tutti i comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23.05. Nei Comuni che non delibereranno le aliquote entro il 10.09 il pagamento è rinviato al 16.12 in un'unica rata con aliquota all'1 per mille. - Nel caso di omessa determinazione nella delibera comunale, la percentuale di riparto è fissata al 10% in capo all'inquilino e al 90% in capo al proprietario. - È inoltre stabilito l'obbligo, dal 2015, di invio dei bollettini precompilati da parte dei Comuni.
IMU e terreni agricoli "montani"	Dal 2014 l'esenzione Imu, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina è riconosciuta a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. Con un apposito decreto, entro il 20.09.2014, dovranno essere definiti i Comuni "montani" per i quali si applica l'esenzione Imu.
Servizi telematici per i versamenti	- Dal 1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente: - i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i mod. F24 "a zero"; - i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo "da versare"; - i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modelli F24 di importo superiore a € 1.000,00. - Pertanto, la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000,00 (persone fisiche). - È stata soppressa la possibilità per il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.) di inviare anche i modelli F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega.
Accertamento	- I debitori decaduti dal beneficio della rateazione del pagamento dei debiti tributari, e quindi delle cartelle Equitalia, al 22.06.2013 possono essere ammessi nuovamente alla rateazione tramite un'istanza da presentare entro il 31.07.2014. - Il nuovo piano non potrà eccedere le 72 rate mensili e non sarà prorogabile. - Il contribuente che vorrà fruire di questa possibilità decadrà dal beneficio in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.
Redditi di natura finanziaria	- Dal 1.07.2014 entra in vigore l'aumento, dal 20% al 26%, dell'aliquota sui proventi di natura finanziaria. - Tale novità riguarda solamente i privati, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti privi di una stabile organizzazione in Italia. - Resta al 12,50% la tassazione sui titoli di stato e buoni postali. - Aumenta la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla negoziazione di partecipazioni non qualificate, mentre rimane inalterata quella relativa alla compravendita di partecipazioni qualificate. - Per il solo 2014 i fondi pensione complementari vedono aumentare l'aliquota dell'imposta sostitutiva a cui sono soggetti dello 0,50%, passando quindi dal 11% al 11,50%.
Agricoltura	- Le imprese agricole dal 2014 fruiranno di un'aliquota Irap ridotta all'1,70%. - A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali da parte di aziende agricole non rientrano più nel reddito agrario ma costituiscono attività agricole connesse; tale reddito sarà determinato applicando l'aliquota del 25% sull'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.
Rivalutazione beni d'impresa	L'imposta sostitutiva per le imprese che hanno rivalutato i propri beni è frazionata in 3 rate: la prima il 16.06, la seconda il 16.09 e l'ultima il 16.12.2014.
Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione	È confermata l'anticipazione al 31.03.2015 , anziché al 6.06.2015, dell'obbligo della fattura elettronica nei confronti delle amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e per le Amministrazioni locali .
Crediti Pubblica Amministrazione	Dal 1.07.2014 i fornitori di beni e servizi potranno comunicare i dati sulle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di avviarne il monitoraggio.
Passaporti	- È stato previsto un aumento del contributo amministrativo per il rilascio dei passaporti, che sale a € 73,50 dagli odierni € 40,29, oltre al costo del libretto. - È abolito il bollo annuale per i viaggi fuori dall'Unione Europea. - I maggiorenni dovranno versare € 300,00 per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana.
Taglio spese pubbliche	Il provvedimento taglia le spese da parte di Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 240 milioni nel 2014. Le società a partecipazione diretta o indiretta dello Stato dovranno tagliare i costi operativi del 2,50% nel 2014 e del 4% nel 2015.
Compensazione crediti "commerciali"	- È possibile compensare, per le imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le somme "da accertamento tributario" dovute relativamente ad alcuni istituti definitivi e utilizzando i crediti vantati maturati successivamente al 31.12.2012. - È confermato il differimento dal 31.12.2012 al 30.09.2013 del termine entro cui devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, enti pubblici, regioni, enti locali, nonché SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

27 giugno 2014



Proroga versamenti e acconti delle imposte dirette

I contribuenti, nel corso dell'anno 2014, sono tenuti al versamento di acconti in relazione al debito d'imposta che risulterà dalla dichiarazione presentata nel 2014.

Il D.P.C.M. 13.06.2014 ha prorogato il termine al 7.07.2014, e al 20.08.2014 con la maggiorazione dello 0,40% per:

- i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569,00 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico/Irap 2014, entro il 16.06.2014. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);
- i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga;
- i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi). La proroga rileva, quindi, non solo per l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, per la cedolare secca sugli affitti, per l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e per quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 33 – Mod. Unico 2014 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	• Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (1.12.2014).	
	Da € 258,00	1° acconto	• Entro il 16.06.2014¹, senza maggiorazione. • Nella misura del 40% (40% del 100%).
		2° acconto	• Entro il mese di novembre (1.12.2014). • Nella misura del 60% (60% del 100%).
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN 17 – Mod. Unico 2014 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 253,00	• Acconto nella misura del 101,50%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese di esercizio.	
	Da € 254,00	1° acconto	• Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta¹, senza maggiorazione. • Nella misura del 40,60% (40% del 101,50%).
		2° acconto	• Nell'11° mese dell'esercizio. • Nella misura del 60,90% (60% del 101,50%).

Contribuenti interessati				Studi di settore	Ordinarie scadenze		Nuove scadenze (con proroga)	
					Senza interessi	Con interessi	Senza interessi	Con interessi
Persone fisiche	Privati ²			----	16.06.2014	16.07.2014	----	----
	Titolari di partita IVA			No ²				
				Si ³	16.06.2014	16.07.2014	7.07.2014	20.08.2014
Società di persone	----			No ²	16.06.2014	16.07.2014	----	----
				Si ³	16.06.2014	16.07.2014	7.07.2014	20.08.2014
Società di capitali	Approvazione del bilancio	Entro 120 giorni	30.04.2014	No ²	16.06.2014	16.07.2014	----	----
				Si ³	16.06.2014	16.07.2014	7.07.2014	20.08.2014
		Entro 180 giorni per particolari esigenze	31.05.2014	No ²	16.06.2014	16.07.2014	----	----
				Si ³	16.06.2014	16.07.2014	7.07.2014	20.08.2014
			29.06.2014	----	16.07.2014	20.08.2014	----	----

Note

1. Salvo proroga per i soggetti interessati.
2. Per i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** con i requisiti per beneficiare della proroga il **termine è differito al 7.07.2014** senza interessi, ovvero al 20.08.2014 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
3. Con ricavi inferiori a € 5.164.569,00 e tenuti, in base ai termini ordinari, a effettuare i versamenti entro il 16.06.2014.



Interessi per versamenti rateizzati di Unico 2014

La proroga dei versamenti disposta dal D.P.C.M. 13.06.2014 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell'acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si riporta il piano di rateazione e gli interessi da applicare.

Unico 2014 – <u>Non titolari</u> di partiva IVA					
<u>Senza</u> beneficio della proroga	Versamento 1^a rata entro il 16.06.2014			Versamento 1^a rata, con aumento dello 0,40%, dal 17.06 al 16.07.2014	
	Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
• Persone fisiche • Contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare non interessati dagli studi di settore	1 ^a	17.06	0	16.07	0
	2 ^a	30.06	0,16	31.07	0,16
	3 ^a	31.07	0,49	1.09	0,49
	4 ^a	1.09	0,82	30.09	0,82
	5 ^a	30.09	1,15	31.10	1,15
	6 ^a	31.10	1,48	1.12	1,48
	7 ^a	1.12	1,81	---	---
<u>Con</u> beneficio della proroga	Versamento 1^a rata entro il 7.07.2014			Versamento 1^a rata, con aumento dello 0,40%, dal 8.07 al 20.08.2014	
	Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
• Contribuenti interessati dagli studi di settore	1 ^a	7.07	0	20.08	0
	2 ^a	31.07	0,26	1.09	0,11
	3 ^a	1.09	0,59	30.09	0,44
	4 ^a	30.09	0,92	31.10	0,77
	5 ^a	31.10	1,25	1.12	1,10
	6 ^a	1.12	1,58	---	---
Unico 2014 – <u>Titolari</u> di partiva IVA					
<u>Senza</u> beneficio della proroga	Versamento 1^a rata entro il 16.06.2014			Versamento 1^a rata, con aumento dello 0,40%, dal 17.06 al 16.07.2014	
	Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
• Persone fisiche • Contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare non interessati dagli studi di settore	1 ^a	16.06	0	16.07	0
	2 ^a	16.07	0,33	20.08	0,33
	3 ^a	20.08	0,66	16.09	0,66
	4 ^a	16.09	0,99	16.10	0,99
	5 ^a	16.10	1,32	17.11	1,32
	6 ^a	17.11	1,65	---	---
<u>Con</u> beneficio della proroga	Versamento 1^a rata entro il 7.07.2014			Versamento 1^a rata, con aumento dello 0,40%, dal 8.07 al 20.08.2014	
	Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
• Contribuenti interessati dagli studi di settore	1 ^a	7.07	0	20.08	0
	2 ^a	16.07	0,10	16.09	0,29
	3 ^a	20.08	0,43	16.10	0,62
	4 ^a	16.09	0,76	17.11	0,95
	5 ^a	16.10	1,09	---	---
	6 ^a	17.11	1,42	---	---



Nuovo calendario 2014 dei versamenti Tasi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.06.2014, n. 132 il D.L. 88/2014, che definisce la proroga del versamento della prima rata Tasi nel caso di mancata delibera comunale. Infatti, per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16.06.2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23.05.2014 e pubblicate nel sito informatico Mef.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della 1ª rata della TASI è posticipato al 16.10.2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 10.09.2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro tale termine, il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16.12.2014, applicando l'aliquota di base dell'1%.

Il Sottosegretario all'Economia, rispondendo a un'interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, sostiene la possibile applicazione, al ritardato pagamento della Tasi, dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale interessi e sanzioni non sono irrogati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza delle regole fiscali.

TERMINI DI PAGAMENTO	A regime	16.06	1ª rata
		16.12	2ª rata
		oppure	
		16.06	Unica soluzione
	Per il 2014	Delibera comunale entro 23.05.2014	Versamento
		Sì	16.06.2014 1ª rata
			16.12.2014 2ª rata
			16.10.2014 1ª rata
			16.12.2014 2ª rata
		No	oppure
			16.12.2014 Unica soluzione nel caso di mancato invio della delibera comunale entro il 10.09.2014.
ALIQUOTE E DETRAZIONI	A regime	Il versamento della 1ª rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.	
		- Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. - In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.	
	Particolarità 2014	Nel caso di mancato invio delle deliberazioni comunali entro il 10.09.2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16.12.2014, applicando l'aliquota di base dell'1% (nel rispetto del limite massimo).	

Esempio n. 1

Tasi immobile adibito ad abitazione principale

Dati	Immobile abitazione principale	Proprietà 50% marito - moglie	Mesi possesso 12
	Aliquota Tasi 1,50 per mille	Delibera prevede detrazione figlio convivente per complessivi € 20,00	

Per ogni proprietario il calcolo è il seguente:

Categoria	Rendita	Base imponibile rendita riv. x 160	Aliquota Tasi	Tasi dovuta	Detrazione figlio convivente	Quota proprietario
A07	581,01	48.804,84 (50%)	0,15%	73,21	10,00	63,21
C06	51,65	4.338,60 (50%)	0,15%	6,51	0,00	6,51
					Totale	69,72
					1ª rata (arrotondata)	35,00

Esempio n. 2

Tasi appartamento locato

Dati	Appartamento locato	Aliquota Tasi 1,8 per mille				
		Quota carico occupante 10%				
Categoria	Rendita	Base imponibile rendita riv. x 160	Aliquota Tasi	Tasi dovuta	Detrazione figlio convivente	Quota proprietario
A02	636,53	106.937,04	0,18%	192,49	19,25	173,24



Rimborsi superiori a € 4.000,00 nel Mod. 730

L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare che l'art. 51-bis D.L. 69/2013 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all'assistenza fiscale anche in assenza di un sostituto d'imposta, ha chiarito che questa opportunità è possibile anche per il modello 730 congiunto, se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato; tale condizione non è necessaria per il secondo dichiarante. In assenza di sostituto è possibile presentare anche il mod. 730 integrativo. Se dalle dichiarazioni emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente. I rimborsi sono eseguiti dall'Amministrazione Finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. L'Agenzia, inoltre, ha fornito chiarimenti inerenti i rimborsi emergenti dal mod. 730 di importo superiore a € 4.000,00.

CONTROLLI PREVENTIVI	Ambito applicativo	Presenza di rimborsi dell'Irpef da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché di quelli di cui all'art. 51-bis D.L. 69/2013.	
	Oggetto	L'Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali , sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000,00, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.	Al fine di contrastare l'erogazione indebita.
	Eccedenza	Le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione. Qualora l'imposta a credito, risultante da precedente dichiarazione, sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014; pertanto, non concorrerà al raggiungimento dei € 4.000,00. Le somme risultanti dal quadro I - "Imposte da compensare" del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 (nella forma congiunta sono considerate per entrambi i coniugi), non facendo parte dell'importo risultante a rimborso, non concorrono al raggiungimento dei € 4.000,00.	
	Termine	Entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.	
RIMBORSI	Effettuati dall'Agenzia delle Entrate	In presenza di rimborsi superiori a € 4.000,00 e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate a seguito dei previsti controlli.	L'erogazione del rimborso, al fine di tenere conto della presenza del 2° o unico acconto Irpef o cedolare secca, è effettuato al netto dei predetti acconti.
	Nei termini ordinari	• Sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d'imposta i rimborsi complessivamente superiori a € 4.000,00 derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di: - detrazioni per carichi di famiglia e, - eccedenze da precedente dichiarazione. Nelle ipotesi in cui il rimborso superiore a € 4.000,00 sia determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, non trovando applicazione il controllo preventivo, il rimborso è erogato dal sostituto d'imposta previa ricezione dei risultati contabili.	

**STRUMENTI OPERATIVI****Esclusione da Irap**

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione che esclude l'applicazione dell'Irap, per l'assenza degli indici sintomatici di un'autonoma organizzazione, si trovano anche quest'anno di fronte al problema di come segnalare tale circostanza in sede di compilazione della dichiarazione Irap, dal momento che, dalla stessa, non emerge alcuna esplicita indicazione al riguardo (a differenza di quanto avvenuto in passato ai fini dell'Ilor, mediante l'inserimento di un'apposita casella da barrare per comunicare l'esonero).

Ciò premesso, in sede di compilazione di Unico per l'anno 2013, i soggetti che ritengono di esercitare la propria attività senza un'autonoma organizzazione possono scegliere di adottare diversi comportamenti, dai quali derivano diverse conseguenze. Si ricorda che è sul contribuente che ricade, in ogni caso, l'onere di descrivere l'organizzazione della propria attività e provare l'assenza dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta, coerentemente alle scritture contabili tenute e alle dichiarazioni presentate.

Tavola**Dichiarazione di non assoggettamento ad Irap (da far sottoscrivere al cliente)**

Il sottoscritto Mario Rossi, nato a Castel Goffredo (MN.) il 4.09.1944 e residente a Brescia,
Cap: 25100, in via Roma, n. 50, tel.: 030.11.22.33, e-mail: rossi.mario@libero.it,
cod. fiscale/partita IVA: RSSMRA44P07C118R,

in qualità di:

- ☒ Professionista
☐ Legale rappresentante dello studio associato/società semplice
☐ Agente di commercio
☐ Promotore finanziario

Premesso che:

- è stato informato dallo studio Dott. Giuseppe Bianchi della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap per l'attività esercitata;
- è stato informato dallo studio Dott. Giuseppe Bianchi del significato attribuito al concetto di "attività autonomamente organizzata" attribuito dalla giurisprudenza¹, che si basa nello specifico su:
 - assenza di inserimento in strutture organizzative riferibili alla responsabilità di altri;
 - impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile;
 - assenza di lavoro altrui non meramente occasionale;

dichiara

di svolgere la propria attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

richiede

allo Studio Dott. Giuseppe Bianchi (salvo successiva diversa comunicazione scritta) di:

- ☒ non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2013 e annualità successive;
☒ non procedere al versamento dell'Irap per l'anno 2013 e annualità successive;

consapevole delle conseguenze di tale scelta e sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti da tale comportamento.

Castel Goffredo, 30.04.2014
 (Luogo e data)

Mario Rossi
 (Firma)

Nota¹

- Per l'attività di libero professionista si veda: Cass., sent. 16.02.2007, nn. 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682 e sent. n. 12078/2009, 10594/2007, 12653/2009; Corte Cost., sent. 156/2001.
- Per l'attività di agente di commercio e promotore finanziario si veda: Cass., sent. 12.05.2009, nn. 12108, 12110, 12111 e Corte Cost., sent. 156/2001.



Variazioni in aumento e in diminuzione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni previste dal capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

Sono previste anche regole speciali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
Plusvalenze	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO
Contributi in conto capitale	Contributi complessivamente incassati.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	SÌ	NO
Spese di manutenzione su beni propri	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ
Compensi amministratori	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO
Spese di rappresentanza	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo	Perdite su cambi da valutazione.	SÌ	NO
	Utile su cambi da valutazione.	NO	SÌ
Deducibilità Irap	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	SÌ
	Deduzione 100% spese personale dipendente e assimilato.		
Interessi passivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del Rol.	SÌ	NO
Spese autovetture	Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO
IMU	Variazione in diminuzione per quota deducibile (30% per immobili strumentali).	NO	SÌ
	Variazione in aumento per ammontare IMU.	SÌ	NO



Deduzioni forfetarie 2013 per autotrasportatori

L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2013, tale deduzione è di € 56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti, e di € 92,00 per quelli effettuati oltre tale ambito. Anche per il periodo d'imposta 2013 è stata confermata la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, pari a € 19,60.

Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 del Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Le deduzioni forfetarie non hanno rilevanza ai fini Irap; tuttavia, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente.

L'Agenzia delle Entrate, con il **comunicato stampa 30.05.2014**, ha confermato che, anche nel 2014, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare, fino a un massimo di € 300,00 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2013 come **contributo Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile** per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

**Forfetarie giornaliere
per trasporti effet-
tuati
dall'imprenditore
o dai singoli soci di
società di persone**

Per spese non
documentate

Trasporti nel Comune in cui
ha sede l'impresa: **€ 19,60.**

Trasporti oltre il Comune ma
nell'ambito della Regione o
Regioni confinanti: **€ 56,00.**

Trasporti oltre i precedenti
ambiti territoriali: **€ 92,00.**

- La deduzione:
 - spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi;
 - non spetta per i trasporti eseguiti da dipendenti e collaboratori familiari.
- La deduzione è attribuita per intero ai soci se effettuano personalmente i trasporti.

**Soggetti
esclusi**

Sono escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

**Forfetaria annua
per autoveicoli
e motoveicoli**

€ 154,94 per ogni autoveicolo
e motoveicolo fino a Kg.
3.500.

- **Solo per soggetti in contabilità semplificata.**
- Anche per beni in leasing.
- È **cumulabile** con la deduzione forfetaria giornaliera.

**Forfetarie
per trasferte
dei dipendenti**

Al netto delle
spese di viaggio
e trasporto

Trasferte fuori dal territorio
comunale: importo giornaliero
€ 59,65.

Trasferte all'estero: importo
giornaliero **€ 95,80.**

- Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
- In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta.

Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.



Deduzioni forfetarie 2013 per autotrasportatori (segue)

CREDITO PER CONTRIBUTO SSN

Oggetto

Somme **versate nel 2013** a titolo di **contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione** per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico **non inferiore a 11,5 tonnellate**, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. Ambiente 23.03.1992.

Utilizzo in compensazione

• Tali somme possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24:

- dei versamenti da **effettuare nel 2014**;
- **fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo**.

La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta, ai fini Irap.

Dichiarazione dei redditi

Il credito deve essere indicato nell'apposita sezione del **quadro RU** di Unico 2015.

Esempio

Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall'imprenditore

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE (art. 66. c. 5 Tuir)

Denominazione/Ragione sociale

Denominazione/Ragione sociale:
Trasporti Express di Rossi Mario
Sede dell'impresa: Via Roma, n. 50
Comune: Milano (MI)
Partita IVA: 0123450789
Codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R
Autorizzazione all'autotrasporto n.: 12345

PERIODO D'IMPOSTA 2013

Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		da	a			Data	Numero	Cliente
...	...	...	...	...	...	...	...	...
4/06	Brescia	8.00	12.00	56,00		3.06.13	503	Verdi Spa
4/06	Monza	13.00	18.00			3.06.13	6005	Bianchi Spa
5/06	Roma	8.00	18.00	92,00		4.06.13	1123	Neri Spa
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Totale								

Milano, 31.12.2013
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Firma)

27 giugno 2014



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Mod. 770 semplificato e ritenute versate in eccesso

La comunicazione dei dati delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, da trasmettere entro il 31.07.2014, è utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2013, riferite a redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir) o a redditi diversi (art. 67, c. 1 Tuir);
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2013, nonché a provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto nei condomini.

Si ricorda che i dati fiscali sono esposti in euro, mediante arrotondamento alla 2ª cifra decimale; anche gli importi dei dati contributivi dell'Inps e dell'Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Esempio n. 1**Recupero versamento di ritenute in eccesso**

Dati	- In un mese sono state versate erroneamente in eccesso € 500,00 di ritenute, utilizzando il codice tributo 1040. - Il mese successivo si è provveduto al recupero dell'eccedenza sul totale ritenute dovute pari a € 8.000,00, utilizzando il codice tributo 1040.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Prospetto ST	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Sezione I</td> <td colspan="2">Periodo di riferimento</td> <td>Ritenute operate</td> <td>Versamento</td> <td>Importi utilizzati</td> <td>Utilizzo di</td> <td>Crediti di imposta</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Erario</td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td>crediti recuperati</td> <td>a scampo</td> <td>versamenti in eccesso</td> <td>utilizzati a scampo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST2</td> <td>05</td> <td>2013</td> <td>11.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo versato</td> <td>Interessi</td> <td>Ravvedimento</td> <td>Note</td> <td>Codice</td> <td>Tesoreria</td> <td colspan="6">Data di versamento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7</td> <td>12.000,00</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST3</td> <td>06</td> <td>2013</td> <td>8.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,00</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7</td> <td>7.500,00</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>1040</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Prospetto SX</td> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">SX1</td> <td>Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno</td> <td>Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale</td> <td>Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale</td> <td>Versamenti 2013 in eccesso</td> <td>Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012</td> <td>Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24</td> <td>Credit maturati nel 2013</td> <td>Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013</td> <td>Credito da utilizzare in compensazione</td> <td>Credito di cui si chiede il rimborso</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo complessivo SX4</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>														Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta							Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo							ST2		05	2013	11.500,00													Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento								7		12.000,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16									1040					17														06														2013	ST3		06	2013	8.000,00				500,00									7		7.500,00	8	9	10	1040	12	13	14	15	16														07														2013	Prospetto SX	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SX1</td> <td>Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno</td> <td>Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale</td> <td>Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale</td> <td>Versamenti 2013 in eccesso</td> <td>Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012</td> <td>Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24</td> <td>Credit maturati nel 2013</td> <td>Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013</td> <td>Credito da utilizzare in compensazione</td> <td>Credito di cui si chiede il rimborso</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo complessivo SX4</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>														SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008											1	2	3	4	5														500,00												Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Credit maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso									2		3	4	5	6	7												500,00	500,00									Importo complessivo SX4														
Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ST2		05	2013	11.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		7		12.000,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								1040					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													06																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ST3		06	2013	8.000,00				500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		7		7.500,00	8	9	10	1040	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													07																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Prospetto SX	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SX1</td> <td>Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno</td> <td>Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale</td> <td>Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale</td> <td>Versamenti 2013 in eccesso</td> <td>Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012</td> <td>Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24</td> <td>Credit maturati nel 2013</td> <td>Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013</td> <td>Credito da utilizzare in compensazione</td> <td>Credito di cui si chiede il rimborso</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo complessivo SX4</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>														SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008											1	2	3	4	5														500,00												Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Credit maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso									2		3	4	5	6	7												500,00	500,00									Importo complessivo SX4																																																																																																																																																																																																										
SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da conguaglio per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Credit maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scampo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2		3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					500,00	500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Importo complessivo SX4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Esempio n. 2**Ravvedimento oporoso**

Dati	- Omesso versamento di € 4.000,00 riferite alle ritenute, codice tributo 1040, periodo di riferimento ottobre 2013 - Versamento effettuato il 10.12.2013. - Nel prospetto ST non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione. <table border="1"> <tr> <td>Imposta non versata</td> <td>cod. tributo:</td> <td>1040</td> <td>€</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interessi moratori (2,50%)</td> <td>cod. tributo:</td> <td>1040</td> <td>€</td> <td>6,03</td> </tr> <tr> <td>Sanzioni dovute (3,00%)</td> <td>cod. tributo:</td> <td>8906</td> <td>€</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Totale versamento</td> <td></td> <td></td> <td>€</td> <td>4.126,03</td> </tr> </table>														Imposta non versata	cod. tributo:	1040	€	4.000,00	Interessi moratori (2,50%)	cod. tributo:	1040	€	6,03	Sanzioni dovute (3,00%)	cod. tributo:	8906	€	120,00	Totale versamento			€	4.126,03																																																																																																															
Imposta non versata	cod. tributo:	1040	€	4.000,00																																																																																																																																													
Interessi moratori (2,50%)	cod. tributo:	1040	€	6,03																																																																																																																																													
Sanzioni dovute (3,00%)	cod. tributo:	8906	€	120,00																																																																																																																																													
Totale versamento			€	4.126,03																																																																																																																																													
Prospetto ST	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Sezione I</td> <td colspan="2">Periodo di riferimento</td> <td>Ritenute operate</td> <td>Versamento</td> <td>Importi utilizzati</td> <td>Utilizzo di</td> <td>Crediti di imposta</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Erario</td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td>crediti recuperati</td> <td>a scampo</td> <td>versamenti in eccesso</td> <td>utilizzati a scampo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST1</td> <td colspan="2">CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> <td>2</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST2</td> <td>10</td> <td>2013</td> <td>4.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo versato</td> <td>Interessi</td> <td>Ravvedimento</td> <td>Note</td> <td>Codice</td> <td>Tesoreria</td> <td colspan="6">Data di versamento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7</td> <td>4.006,03</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2013</td> </tr> </table>														Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta							Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo							ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1			2								ST2		10	2013	4.000,00													Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento								7		4.006,03	8	9	10	11	12	13	14	15	16									1040					10														12														2013
Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta																																																																																																																																									
Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo																																																																																																																																									
ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1			2																																																																																																																																										
ST2		10	2013	4.000,00																																																																																																																																													
		Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento																																																																																																																																								
		7		4.006,03	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																				
								1040					10																																																																																																																																				
													12																																																																																																																																				
													2013																																																																																																																																				

Esempio n. 3**Errore formale successivamente regolarizzato**

Dati	- In un mese è stato erroneamente indicato nel modello F24 il codice tributo 1038, anziché quello corretto 1040, per un importo pari a € 400,00. È stata effettuata la regolarizzazione con comunicazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. - La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto.																																																																																																																																																
Prospetto ST	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Sezione I</td> <td colspan="2">Periodo di riferimento</td> <td>Ritenute operate</td> <td>Versamento</td> <td>Importi utilizzati</td> <td>Utilizzo di</td> <td>Crediti di imposta</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Erario</td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td>crediti recuperati</td> <td>a scampo</td> <td>versamenti in eccesso</td> <td>utilizzati a scampo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST1</td> <td colspan="2">CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> <td>2</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ST2</td> <td>06</td> <td>2013</td> <td>400,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo versato</td> <td>Interessi</td> <td>Ravvedimento</td> <td>Note</td> <td>Codice</td> <td>Tesoreria</td> <td colspan="6">Data di versamento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7</td> <td>400,00</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2013</td> </tr> </table>														Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta							Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo							ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1			2								ST2		06	2013	400,00													Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento								7		400,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16									1040					16														07														2013
Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento	Importi utilizzati	Utilizzo di	Crediti di imposta																																																																																																																																									
Erario		mese	anno		crediti recuperati	a scampo	versamenti in eccesso	utilizzati a scampo																																																																																																																																									
ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1			2																																																																																																																																										
ST2		06	2013	400,00																																																																																																																																													
		Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice	Tesoreria	Data di versamento																																																																																																																																								
		7		400,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																				
								1040					16																																																																																																																																				
													07																																																																																																																																				
													2013																																																																																																																																				



Adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, dovuta se lo scostamento è superiore al 10%, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito anche in forma rateizzata. Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. La disposizione si applica a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti e sulla base dei dati comunicati, e che risulti congruo e coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili (regime premiale applicabile ai 90 studi di settore individuali dal Prov. Ag. Entrate 5.07.2013, con possibile ampliamento a 99 studi di settore).

IMPOSTE INTERESSATE	Imposte dirette	- I maggiori ricavi o compensi incrementano il reddito imponibile, dando evidenza dell'adeguamento. - La maggiore imposta si "confonde" con quella dovuta per l'anno.
	Irap	- I maggiori ricavi o compensi sono rilevanti ai fini Irap. - È necessaria una specifica indicazione nel modello Irap dei maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore.
	IVA	- I maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'imposta con l'aliquota media applicata sulle operazioni attive. - L'adeguamento deve essere segnalato nel modello Unico e annotato nei registri IVA vendite o corrispettivi. - Il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato entro la data di versamento a saldo delle imposte con Mod. F24 (codice tributo 6494).
LIVELLO DI ADEGUAMENTO	Indicatori	A tutti gli studi in vigore per il 2013 si applicano gli indicatori specifici di normalità per ciascuno di essi.
	Ricavo/compenso puntuale	- Adeguamento al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che terrà conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità individuati per il singolo studio di settore. - Tali indicatori sono influenzati dai correttivi anticrisi.
EVENTUALE MAGGIORAZIONE 3%	Studi di settore a regime - Non nuovi - Non revisionati	Se l' integrazione necessaria per raggiungere la congruità è superiore al 10% dei ricavi o compensi esposti nelle scritture contabili, è dovuta una maggiorazione del 3% da conteggiarsi sull'intero adeguamento (la soglia del 10% non costituisce una franchigia). La maggiorazione deve essere versata entro il termine di pagamento delle imposte.
	Studi di settore nuovi o revisionati	Indipendentemente dall'importo dell'integrazione, non è dovuta alcuna maggiorazione.
	Correttivi anticrisi	L'introduzione dei correttivi "anticrisi" configura non una "evoluzione" degli studi di settore, ma una integrazione degli stessi. Pertanto, la maggiorazione (3,00%) è dovuta anche per l'adeguamento agli studi per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali .



Adeguamento agli studi di settore (segue)

MAGGIORAZIONE DOVUTA

- I contribuenti che applicano gli studi di settore a regime subiscono un aggravio nell'ipotesi in cui l'adeguamento necessario al raggiungimento della congruità superi una determinata soglia massima di tolleranza.
- La maggiorazione affranca tutti i settori impositivi coinvolti nell'adeguamento.

Ricavi o compensi derivanti dalle scritture € 100.000,00	x 10%	=	€ 10.000,00	A
Maggiori somme per adeguamento		=	€ 15.000,00	B
Se B è maggiore di A, è dovuta la maggiorazione del 3% su B (Circ. Ag. Entrate 10/E/2005) (€ 15.000,00 x 3%)		=	 € 450,00	Importo dovuto

Codice tributo per il versamento in F24

Persone fisiche:
4726 (anno di riferimento 2013)

Altri soggetti:
2118 (anno di riferimento 2013)

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per il pagamento delle imposte.

Esempio n. 1

Scritture contabili dell'adeguamento agli studi di settore

		16.06.n+1		
E E 21	P D 12	Diversi	a	Debiti tributari
		Imposte eser. precedenti non deduc. fiscalmente		7.860,00
E B 14		Sopravv. passive non deducibili fiscalmente		450,00
		<i>Adeguamento studi di settore per Ires, Irap e IVA più maggiorazione (3% di € 15.000,00)</i>		
				8.310,00

Esempio n. 2

Indicazione dell'adeguamento sul registro IVA

Ditta

 Rossi S.n.c. di Rossi Mario & C.
 Via Milano, 105
 25100 Brescia (BS)
 C.F. e P. IVA 01234560789

Registro IVA delle fatture di vendita

Periodo: ottobre-dicembre 2013

Pagina n. 4/2013

- omissis -

Data	Causale	Descrizione	
31.12.2013	Adeguamento	Studi di settore anno di imposta:	2013
		Importo maggior ricavo:	€ 15.000,00
		IVA maggior ricavo:	€ 3.150,00 (Aliquota media 21%)
		Importo maggiorazione:	€ 450,00

27 giugno 2014



Rilevazione delle imposte

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere".

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n			
E E 22 a		Diversi	a	Diversi	
		Ires dell'esercizio non deduc. fiscalmente			6.500,00
E E 22 a		Irap dell'esercizio non deduc. fiscalmente			3.500,00
					10.000,00
	P C II 4 bis		a	Acconto Irap	3.000,00
	P C II 4 bis		a	Acconto Ires	5.000,00
	P C II 4 bis		a	Credito ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00
	P D 12		a	Erario c/imposte	1.500,00
		Rilevazione imposte anno n			
			16.06.n+1		
P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	
		Erario c/imposte			1.500,00
		Acconto Irap			2.500,00
		Acconto Ires			1.500,00
		Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1) in unica soluzione.			

Esempio n. 2

Modello F24 versamento imposte

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0101	2013	1.000,00		
	2001	0101	2014	1.500,00		
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				2.500,00 B		2.500,00
- omissis -						
SEZIONE REGIONI						
	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
10	3800	0101	2013	500,00		
10	3812	0101	2014	2.500,00		
TOTALE E				3.000,00 F		3.000,00

Esempio n. 3

Imposte a debito con pagamento in 2 rate¹

P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis	P C IV 1	16.06.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c ordinario	
		Erario c/imposte			750,00
		Acconto Irap			1.250,00
		Acconto Ires			750,00
		Versamento 1ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1)			
			16.07.n+1		
P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis E C 17	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	
		Erario c/imposte			1.500,00
		Acconto Irap			2.500,00
		Acconto Ires			1.500,00
		Interessi passivi			9,08
		Versamento 2ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1)			

Nota¹

- 16.06.2014 e 16.07.2014 per persona fisica e contribuente diverso da persona fisica non soggetto a studi di settore.
- 7.07.2014 e 20.08.2014 per contribuente diverso da persona fisica soggetto a studi di settore.



Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio).

Le rimanenze finali di un periodo, costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo. Pertanto, le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

Esempio n. 1

Giroconto ratei

P E	E C 17 E B 8	• Prima soluzione			6.500,00	
		31.04.n+1				
		Ratei passivi	a	Diversi Interessi passivi su mutui Locazioni per la produzione		5.000,00 1.500,00
		Destinazione ratei passivi.				
		• Seconda soluzione				
P E E C 17	P C IV 1	31.01. n+1			10.000,00	
		Diversi	a	Banca c/c		5.000,00 5.000,00
		Ratei passivi				
		Interessi passivi su mutui				
		Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.				
P E E B 8	P C IV 1	31.03. n+1			3.000,00	
		Diversi	a	Banca c/c		1.500,00 1.500,00
		Ratei passivi				
		Locazioni per la produzione				
		Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.				

Esempio n. 2

Giroconto risconti

E B 7 E B 8 E B 8	P D	30.04.n+1			7.000,00
		Diversi	a	Risconti attivi	
		Spese di assicurazione Locazioni per la vendita Canoni di leasing per la produzione <i>Destinazione risconti attivi.</i>		2.500,00 1.500,00 3.000,00	

Esempio n. 3

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

E B 11 E A 2	P C I 4 P C I 4	30.04.n+1		14.000,00
		Diversi	a Diversi	
		Merci c/esistenze iniziali	8.000,00	
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali	6.000,00	
			8.000,00	
			6.000,00	
Giroconto esistenze iniziali di magazzino.				



Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura comprendono l'apertura dei conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti invece del relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1

Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

E B 6 P C II 4 bis	P D 7	• Prima soluzione		1.000,00 210,00	1.210,00
		31.01.n+1			
		Diversi a Fornitore Bianchi			
		Merci c/acquisti IVA c/acquisti Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi			
P D 7	E B 6	31.01.n+1			1.000,00
		Fornitori per fatture da ricevere a Merci c/acquisti			
		Giroconto fornitori per fatture da ricevere.			
P D 7 P C II 4 bis	P D 7	• Seconda soluzione		1.000,00 210,00	1.210,00
		31.01. n+1			
		Diversi a Fornitore Bianchi			
		Fornitori per fatture da ricevere IVA c/acquisti Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi			

Esempio n. 2

Giroconto "clienti per fatture da emettere"

P C II 1	E A 1 P D 12	• Prestazione di servizi		1.000,00 210,00	1.210,00
		3.01.n+1			
		Cliente Verdi a Diversi			
		a Clienti per fatture da emettere a IVA c/vendite Registrata fattura n. 6 Verdi Mario			
P C II 1	P C II 1	3.01. n+1			2.420,00
		Cliente Rossi a Clienti per fatture da emettere			
		Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi			

**NON SOLO IMPRESA****Omesso deposito del bilancio**

Gli amministratori delle società di capitali e delle cooperative sono tenuti a depositare il bilancio nel Registro delle Imprese competente per territorio entro 30 giorni dalla sua approvazione. Il mancato adempimento comporta la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., aumentata di 1/3. È ammessa la sanatoria della violazione commessa mediante il pagamento di una somma ridotta, pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo. In caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, la sanzione ammonta a € 91,56 se il deposito avviene entro 30 giorni e a € 274,66 se avviene oltre.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI	Adempimento	È compito degli amministratori convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio.
	Sanzioni	La sanzione amministrativa per l'omessa convocazione, applicabile agli amministratori e ai sindaci, varia da € 1.032,00 a € 6.197,00. Spetta alla Camera di Commercio sanzionare le eventuali irregolarità legate all'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.
DEPOSITO REGISTRO IMPRESE	Termine	30 giorni dalla data di approvazione del bilancio .

Tavola riepilogativa**Sanzioni ritardato o omesso deposito al Registro delle Imprese del bilancio**

Violazione (Art. 2630 C.C.)	Adempimento	Sanzione		Sanzione in misura ridotta ¹
• Omesse denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese • Omessa indicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni⁴ prescritte dall'art. 2250, cc. 1, 2, 3, 4 C.C.	Entro 30 giorni dalla scadenza²	Min	€ 34,33	€ 68,66
		Max	€ 344,00	
	Oltre 30 giorni dalla scadenza	Min	€ 103,00	€ 206,00
		Max	€ 1.032,00	
Omesso deposito dei bilanci ³	Adempimento entro 30 giorni dalla scadenza²	Min	€ 45,78	€ 91,56
		Max	€ 458,67	
	Adempimento oltre 30 giorni dalla scadenza	Min	€ 137,33	€ 274,66
		Max	€ 1.376,00	

Note

1. In caso di accertamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 L. 689/1981).
2. Sanzione ridotta a 1/3.
3. Sanzione aumentata di 1/3.
4. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese devono essere indicati la **sede** della società e l'**ufficio del Registro delle Imprese** presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
Il **capitale** delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un **unico socio**.



POS per commercianti e professionisti

Dal prossimo 30.06.2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sarebbero tenuti, ai sensi dell'art. 15, cc. 4 e 5 D.L. n. 179/2012, ad attivare un POS per ricevere pagamenti effettuati con carte di debito per acquisti da parte di privati di importo superiore a € 30,00. In realtà, è stato precisato, nel corso dell'interrogazione parlamentare 5-02936, recependo quanto già affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10-C-2014, che tale adempimento non sarebbe obbligatorio, trattandosi semmai di un onere la cui inosservanza non è sanzionata.

POS	Pagamento elettronico mediante carte di debito.	Consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie.
SOGGETTI INTERESSATI	- Soggetti che effettuano l'attività di: - vendita di prodotti; - prestazioni di servizi.	
OBBLIGO	Obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.	
	Importo minimo	L'obbligo si applica per i pagamenti superiori a € 30,00.
DECORRENZA	Fino al 29.06.2014	L'obbligo vale solo per attività con fatturato superiore a € 200.000,00 (nell'anno 2013).
	Dal 30.06.2014	Tutti i soggetti sono tenuti ad accettare i pagamenti tramite POS.
ASSENZA DI SANZIONI	Mancata attivazione del POS	La mancata attivazione del POS non costituisce violazione di alcun obbligo giuridico, bensì di un onere.
		Qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall'obbligazione.
		Salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (poichè previsti da altre fonti, quale ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di € 1.000,00), la volontà delle parti del contratto d'opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento.



Lettera di convocazione per il redditometro

Stanno arrivando per posta ai contribuenti le prime lettere, contenenti le richieste di informazioni utili ai fini dell'accertamento sintetico al fine di chiarire l'apparente non compatibilità fra le spese sostenute nell'anno 2009 e i redditi dichiarati.

DESTINATARI

Il Fisco ha inviato le lettere del redditometro solo a coloro i quali hanno presentato una differenza del 20% fra reddito percepito e spese effettuate. L'Agenzia delle Entrate è, infatti, in grado di conoscere quali sono i beni in possesso del contribuente e può quantificare le spese con l'aiuto dell'anagrafe dei conti correnti e della dichiarazione dei redditi.

CONTENUTO DELLE LETTERE

- Le lettere del redditometro contengono l'invito a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, a una determinata data e ora a un appuntamento con i consulenti dell'Agenzia delle Entrate, appuntamento che il contribuente potrà spostare comunicandolo entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.
- Vi è, inoltre, un prospetto che costituirà l'argomento all'ordine del giorno sul quale le parti dovranno confrontarsi relative a:
 - spese per l'abitazione e altri immobili, come il canone di locazione, le rate del mutuo;
 - spese per la sanità, quindi medicinali e visite mediche;
 - spese per i trasporti, come assicurazione, bollo, ricambi;
 - altri beni e servizi, come ad esempio le assicurazioni danni, infortuni e malattia;
 - altre tipologia di spesa.
- In calce è allegato un prospetto su tre diverse colonne contenenti:
 - la prima colonna le "spese certe contenute in Anagrafe Tributaria";
 - la seconda "le spese basate su dati certi" (come ad esempio le spese per la casa o per la macchina);
 - la terza colonna, invece, ha uno spazio bianco da riempire con le integrazioni da parte del contribuente.

RICHIESTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere di specificare al contribuente, in aggiunta alle richieste di informazioni contenute nelle lettere, alcune informazioni aggiuntive riguardanti:
 - la composizione del nucleo familiare;
 - l'eventuale assenza di immobili adibiti a propria abitazione, che comporterebbe l'attribuzione di un fitto figurativo sulla base dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare;
 - il saldo iniziale e finale di eventuali conti correnti bancari e postali al fine di individuare il risparmio di ricchezza del contribuente legato a determinati redditi.

CONFRONTO CON IL CONTRIBUENTE

Avvertenze

- È importante il contraddittorio per entrambe le parti, il contribuente e l'ufficio: il primo avrà la possibilità di chiarire la propria posizione dimostrando che quelle spese che hanno destato il sospetto dell'Amministrazione sono in realtà sostenute, ad esempio, con redditi non soggetti a dichiarazione come i risparmi di una vita; l'Ufficio, invece, avrà la possibilità di verificare e affinare la bontà dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica.
- L'attività di controllo può:
 - chiudersi già in questa prima fase senza ulteriori sviluppi nel caso le argomentazioni e la documentazione fornita dal contribuente sia esaustiva e giustifichi lo scostamento;
 - al contrario, le attività di controllo possono procedere e, molto probabilmente, si arriverà all'accertamento sintetico.

Sanzione

La mancata risposta all'invito da parte del contribuente comporta l'attivazione di ulteriori attività di controllo da parte dell'Ufficio e l'irrogazione di una sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.



AGEVOLAZIONI

Piani formativi per lavoratori a rischio di perdita del lavoro

Fondimpresa intende sostenere la realizzazione, da parte delle aziende aderenti colpite dalla crisi globale, di Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con particolare riferimento all'adeguamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

BENEFICIARI

Possono essere proponenti e beneficiare del piano formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la formazione dei propri lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro.

Requisiti

- I piani formativi possono essere presentati solo da aziende aderenti che rispettano i seguenti requisiti al momento della data di presentazione del piano:
 - adesione a Fondimpresa già efficace;
 - presenza di un saldo attivo sul proprio conto formazione;
 - presentazione del piano formativo di almeno 4 lavoratori interessati da un provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro per un minimo di 40 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide.

PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, anche con l'utilizzo dei voucher formativi, sia interaziendali, senza l'utilizzo dei voucher formativi.

Tali piani possono riguardare anche ambiti multi regionali.

I piani devono essere rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti al fondo che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro.

Le azioni formative del piano possono riguardare tutte le tipologie e aree tematiche condivise tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa e finalizzate all'acquisizione di abilità e competenze che favoriscono una maggiore occupabilità dei lavoratori interessati.

Ciascuna azione formativa del Piano deve avere una **durata massima di 300 ore**.

Le ore di formazione sulla tematica della sicurezza devono essere limitate entro un massimo del 30% del totale delle ore di corso e del monte ore allievi del piano.

CONTRIBUTI

L'intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all'importo **massimo di € 200.000,00 per azienda**.

Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono **cofinanziare il 70%** del costo del Piano con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole Inps aderenti a Fondimpresa.

SCADENZA

Il piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo può essere presentato **dal 15.05.2014 fino al 31.10.2014**.



Principali adempimenti mese di luglio 2014

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 luglio	Imposte dirette	Rendite finanziarie - Dal 1.07.2014 l'aliquota di tassazione sui proventi di natura finanziaria aumenta dal 20% al 26%. L'aumento coinvolge anche le plusvalenze derivanti dalla negoziazione di partecipazioni non qualificate (D.L. 66/2014).
Lunedì 7 luglio	Imposte dirette	Unico 2014¹ - Termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. Società di comodo¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2013 e di 1° acconto 2014, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore . Acconto 20%¹ - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore . Sostituti d'imposta "minimi"¹ - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2013 da parte dei sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	IVA	Versamento¹ - Versamento IVA anno 2013 per i contribuenti interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2014, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2014.
	Cedolare secca	Versamento¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore .
	Studi di settore	Versamento¹ - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell' adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi.
	Contributo di solidarietà	Versamento¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2013, senza maggiorazione, per i soggetti passivi Irpef che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore .
	Immobili all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires interessati dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva¹ - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni per i soggetti interessati dagli studi di settore (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali e che sono interessate dagli studi di settore (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento¹ - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore , già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps	Contributi Gestione Separata¹ - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2013 e acconto 2014 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps interessati dagli studi di settore . Contributi artigiani e commercianti¹ - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2013 e del 1° acconto per il 2014, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore . Per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la S.r.l. sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale, la Ris. Agenzia delle Entrate 25.09.2013, n. 59 (anche se con riferimento ai danni del sisma 2012) ha precisato che il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi Inps, mentre le imposte dovute (es. Irpef e relative addizionali, cedolare secca) rimangono alle ordinarie scadenze (16.06, ovvero 16.07 con lo 0,4%), in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

27 giugno 2014



Principali adempimenti mese di luglio 2014 (segue)

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 8 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - Entro oggi i Caf dipendenti ed i professionisti abilitati devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate (DPCM 3.06.2014).
Giovedì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2014.
Martedì 15 luglio	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni in regime 398/1991	Registrazioni - Le associazioni che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Mercoledì 16 luglio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. UNICO 2014 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. UNICO 2014 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. Modello Irap 2014 - Termine di versamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore), con la maggiorazione. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2013 e di 1° acconto 2014, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore. Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2013 da parte dei sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Versamento IVA anno 2013 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2014, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2014, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.



Principali adempimenti mese di luglio 2014 (segue)

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 luglio (segue)	IVA	Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2014.
	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione , che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore . Entro oggi deve essere versata la 2ª rata per i soggetti che hanno versato la 1ª rata entro il 16.06.2014 ovvero entro il 7.07.2014.
	Contributo di solidarietà	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2013, con la maggiorazione , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore .
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2013 e 1º acconto 2014, con la maggiorazione , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2013 e 1º acconto 2014, con la maggiorazione , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).
	Lettera d'intento	Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l'adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Rapporti scudati	Imposta speciale di bollo - Termine di versamento, da parte degli intermediari finanziari, dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (art. 19 D.L. 201/2011).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
		Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione della maggiorazione , del saldo 2013 e acconto 2014 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore .
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi lvs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2013 e del 1º acconto per il 2014, con la maggiorazione , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore .
	Inps gestione ex-Enpals	Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2014. Associazione in partecipazione - Termine di invio all'Inps di tutta la documentazione relativa alla sanatoria degli associati in partecipazione (L. 147/2013). Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Domenica 20 luglio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Venerdì 25 luglio	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Martedì 29 luglio	Bilancio	Deposito - Termine ultimo per il deposito del bilancio in caso di approvazione dello stesso entro il limite massimo del 29.06.2014 (180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta).

27 giugno 2014

**Principali adempimenti mese di luglio 2014 (segue)**

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 luglio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 31 luglio	Imposte dirette	Unico 2014 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Modello 770 Semplificato e Ordinario - Termine di presentazione telematica del modello 770/2014 Semplificato e del modello 770/2014 Ordinario.
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o trimestre precedente, mediante il modello polivalente.
		Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese o trimestre precedente, mediante il modello polivalente.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2014, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
		Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 2° trimestre 2014.
		Lavoratori intermittenti - Termine di presentazione all'Inps della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi (Circ. Inps 33/2014).
	Libro unico del lavoro	Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L'invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013).
	Inps	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Inps gestione ex Enpals	Contributo - Termine di versamento del contributo 2014 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000 (Delibera Agcm 22.01.2014, n. 24766).
	Agenti	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione per il 2014 (D.M. Interno 29.04.2014).
	Agcm (Antitrust)	
	Enti locali	

Note	^{1.} - I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16.06.2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: entro il 7.07.2014, senza alcuna maggiorazione; dal 8.07.2014 al 20.08.2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. - La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. - Usufruiscono, inoltre, della proroga i contribuenti che partecipano in regime di trasparenza fiscale a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. - Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	- D.P.C.M. 13.06.2014 in G.U. 16.06.2014, n. 137 - Comunicato Mef 14.06.2014
-------------	--	---